



COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Prov. di L'Aquila - Tel. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - C.F. 80007080668

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 66 DEL 10-09-2018

Registro Generale n. 102

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI N. 66 DEL 10-09-2018

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Concessione in uso delle aree su cui insistono il centro di trasbordo e il centro di raccolta in località "Caprareccia" del comune di Pizzoli e servizio di gestione del centro di raccolta, di gestione del centro di trasferimento, di trasporto e consequenziale conferimento e smaltimento o avvio a recupero dei rifiuti urbani presso l'impianto di trattamento meccanico biologico di Aielli. Proroga di mesi sei dei contratti in essere con ACIAM S.p.A.

PREMESSO:

- che il Comune ha sottoscritto con Aciam S.p.A., Azienda Consortile di Igiene Ambientale Marsicana, con sede in Via Edison, n. 27 – Avezzano (AQ) il “*Contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal comune di Pizzoli*” con scadenza naturale il 11/09/2018;
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 133 del 06.10.2016, tra le altre cose, è stato stabilito:
 - “[...] - *Di prorogare ad Aciam S.p.A. il servizio di gestione del centro di raccolta, di gestione del centro di trasferimento, di trasporto e consequenziale conferimento e smaltimento o avvio a recupero dei rifiuti urbani presso l'impianto di trattamento meccanico biologico di Aielli, ai patti e alle condizioni riportate nello schema di “Contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Pizzoli - Atto integrativo”, allegato sotto la lettera “A” alla deliberazione stessa “fino al 11/09/2018 o, comunque, fino all’istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’AGIR di cui all’art. 4 della L.R. Abruzzo n. 36/2013.*
 - *Di approvare lo schema di “Contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Pizzoli - Atto integrativo”, allegato sotto la lettera “A” alla deliberazione stessa” per costituirne parte integrante e sostanziale. [...].*
- che con successiva deliberazione di Giunta Municipale n. 134 del 06.10.2016, tra le altre cose, è stato stabilito:
 - “[...] - *Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica affinché lo stesso adotti tutti i provvedimenti necessari per la concessione in uso, per il corrente anno 2016 e fino alla scadenza dei termini temporali riportati nella deliberazione di Giunta Municipale n. 133 del 06/10/2016, in favore di ACLAM S.p.A. delle aree su cui insistono il centro di trasferimento e il centro di raccolta siti in località “Caprareccia” del Comune di Pizzoli.*

- Di fornire al Responsabile dell'Area Tecnica, sulla scorta della perizia di stima redatta dallo stesso e sulla scorta di quanto stabilito nel citato "atto di costituzione di diritto di superficie", le indicazioni riportate nella deliberazione stessa "atte alla predisposizione di uno schema di contratto di concessione in uso delle aree in questione" [...].
- che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 311 del 18.10.2016, tra le altre cose, è stato stabilito:
 - "1. Di approvare lo schema di "Contratto di concessione in uso delle aree su cui insistono il centro di trasbordo e il centro di raccolta in località "Caprareccia" del comune di Pizzoli" allegato alla determinazione stessa (allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale.
 - "2. Di dare atto che:
 - il contratto di concessione avrà durata dal giorno della stipula fino al 11.09.2018 o, comunque, fino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'art. 4 della L.R. Abruzzo n. 36/2013.
 - il corrispettivo di concessione per il periodo pregresso è cioè per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 (o frazioni di anno) è determinato come di seguito riportato:
 - per l'anno 2012 pari ad € 416,66 (dal 01.08.2016 al 31.12.2012);
 - per l'anno 2013 pari ad € 1.000,00;
 - per l'anno 2014 pari ad € 1.000,00;
 - per l'anno 2015 pari ad € 1.000,00.
 - il corrispettivo di concessione in uso delle aree per gli anni 2016, 2017 e 2018 è determinato come di seguito riportato:*
 - per l'anno 2016 pari ad € 15.000,00;
 - per l'anno 2017 pari ad € 15.000,00;
 - per l'anno 2018 pari ad € 10.458,33 (dal 01.01.2018 al 11.09.2018).
- che, pertanto, alla data di adozione della presente ordinanza sono in essere con ACIAM SpA i contratti approvati in schema con gli atti amministrativi sopra riportati e qui appresso richiamati:
 1. il "Contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal comune di Pizzoli" stipulato il giorno 11.09.2008 con scadenza fissata per il giorno 11.09.2018;
 2. "Contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Pizzoli - Atto integrativo" approvato in schema con deliberazione di Giunta Municipale n. 133 del 06.10.2016, stipulato il giorno 20.10.2016 con scadenza fissata per il giorno 11.09.2018;
 3. "Contratto di concessione in uso delle aree su cui insistono il centro di trasbordo e il centro di raccolta in località "Caprareccia" del comune di Pizzoli" approvato in schema con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 311 del 18.10.2016, stipulato il giorno 20.10.2016 con scadenza fissata per il giorno 11.09.2018.
- che il menzionato contratto "Contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Pizzoli - Atto integrativo", in essere con ACIAM S.p.A. prevede quanto segue:
 - relativamente al centro di trasbordo, all'ART: 2.3 CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO" testualmente recita: "Per il servizio di conferimento da parte di altri comuni presso il centro di trasbordo di Pizzoli, ACIAM riconosce al comune di Pizzoli, a decorrere dal giorno 01/11/2016, una quota fissa mensile, per ogni comune, di € 500,00 (euro cinquecento) ed una variabile di € 5,00 (euro cinque/00) a tonnellata di rifiuto conferita di qualsiasi tipologia.

A tal fine, ACLAM s'impegna a trasmettere al comune di Pizzoli, entro 30 giorni dalla stipula del presente atto, le convenzioni già sottoscritte ed entro 30 giorni dalla stipula di quelle successive, sottoscritte con altri comuni, nonché a trasmettere mensilmente i dati relativi alle quantità di rifiuti conferite dagli altri comuni conferenti.”;

- relativamente al centro di raccolta, all'”ART: 3.3 CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA” testualmente recita: “Per il servizio di conferimento da parte di altri comuni presso il centro di raccolta di Pizzoli, ACLAM riconosce al comune di Pizzoli, a decorrere dal giorno 01/11/2016, una quota fissa mensile per ogni comune, ad eccezione dei comuni di Barete e Cagnano Amiterno, di € 500,00 (euro cinquecento) ed una variabile di € 5,00 (euro cinque/00) a tonnellata di rifiuto conferita di qualsiasi tipologia.

A tal fine, ACLAM s'impegna a trasmettere al comune di Pizzoli, entro 30 giorni dalla stipula del presente atto, le convenzioni già sottoscritte ed entro 30 giorni dalla stipula di quelle successive, sottoscritte con altri comuni, nonché a trasmettere mensilmente i dati relativi alle quantità di rifiuti conferite dagli altri comuni conferenti.”.

PRESO ATTO:

- che, attualmente, usufruiscono del centro di trasbordo sito in località “Caprareccia” i seguenti comuni:

- comune di Pizzoli;
- comune di Barete;
- comune di Cagnano Amiterno;
- comune di Capitignano;
- comune di Montereale;
- comune di Campotosto;
- comune di Ocre;

- che, attualmente, usufruiscono del centro di raccolta sito in località “Caprareccia” i seguenti comuni:

- comune di Pizzoli;
- comune di Barete;
- comune di Cagnano Amiterno;

EVIDENZIATO:

- che ACIAM S.p.A., attuale gestore dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti è una società che opera nel ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito territoriale della Provincia dell'Aquila le cui quote di partecipazione sono detenute dai 51 Comuni della stessa provincia per una popolazione servita di circa 110.000 abitanti;
- che ACIAM S.p.A. è proprietaria dell'impianto di trattamento meccanico biologico di Aielli, impianto realizzato nel 2008 che si configura come impianto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani ai sensi del D.lgs 36/03, in cui viene conferita la maggior parte dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni della Provincia dell'Aquila, tra cui anche quelli prodotti dal comune di Pizzoli;
- che l'impianto di trattamento meccanico biologico di Aielli è inserito nel Piano Regionale Rifiuti quale impianto di pianificazione per il trattamento dei rifiuti solidi urbani prodotti nella Provincia dell'Aquila;
- che il Comune di Pizzoli detiene una seppur minima partecipazione nel capitale sociale di ACIAM S.p.A..

PRESO ATTO che è imminente la scadenza del menzionato contratto di concessione in uso delle aree su cui insistono il centro di trasbordo e il centro di raccolta nonché dei contratti di gestione del centro di raccolta, di gestione del centro di trasbordo, di trasporto e consequenziale conferimento e smaltimento o avvio a recupero dei rifiuti urbani presso l'impianto di trattamento meccanico biologico di Aielli, in precedenza sottoscritti fra il comune di Pizzoli ed ACIAM S.p.A..

CHE è in corso la procedura di gara per l'affidamento ad unico operatore economico del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti.

CHE il territorio del comune di Pizzoli, il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017 è stato colpito da una serie di eventi sismici devastanti che hanno messo in pericolo oltre che l'incolumità dei cittadini e la sicurezza di beni pubblici e privati.

CHE tale situazione di pericolo è stata aggravata in modo esponenziale dagli straordinari fenomeni meteorologici che hanno interessato, a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, i medesimi territori.

CHE pertanto, lo stato di emergenza, immediatamente dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, veniva più volte prorogata ed è ancora perdurante.

CHE il comune di Pizzoli veniva inserito nell'elenco dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo a partire dal 18 gennaio 2017, con Legge 7 aprile 2017, n. 45 di conversione del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8.

CONSIDERATO CHE nell'imminente scadenza dei contratti con cui si gestisce, attualmente, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sussiste l'urgentissima necessità di garantire la continuità dei servizi di igiene ambientale, anche in considerazione del permanere dello stato di emergenza post sisma; detta necessità di garantire la continuità dei servizi di che trattasi interessa anche ai comuni di Barete, di Cagnano Amiterno, di Capitignano, di Montereale, di Campotosto e di Ocre che usufruiscono del centro di trasbordo e/o del centro di raccolta.

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs 152/2006, *“i comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento”*.

VISTO l'art. 191 del D.lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 44, comma 1, legge n. 221 del 2015, che al comma 1 testualmente recita: *“Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 22, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ...”*.

RICHIAMATO l'art. 17, comma 1 della L.R. Abruzzo n. 36/2013 che così statuisce: *“I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'art 4 ”*.

PRESO ATTO CHE la Regione Abruzzo ha di recente costituito l'AGIR, ma è presumibile che per la redazione ed approvazione del piano d'ambito regionale sui rifiuti e successivo affidamento del servizio siano necessari tempi superiori al termine stabilito *ex lege*.

EVIDENZIATO CHE:

- la raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dell'igiene pubblica e tutela della salute pubblica;
- trattandosi ad ogni effetto di servizio pubblico, esso non può essere sospeso;
- l'Amministrazione deve garantire i livelli minimi di igiene e sanità pubblica, innanzitutto nell'interesse dei cittadini del comune di Pizzoli, ma anche per conto dei comuni di Barete, di

Cagnano Amiterno, di Capitignano, di Montereale, di Campotosto e di Ocre che usufruiscono del centro di trasbordo e/o del centro di raccolta e, pertanto, il comune di Pizzoli si trova nella necessità comunque di dare continuità ai servizi espletati da ACIAM S.p.A., giunti alla loro naturale scadenza.

RITENUTO, alla luce di quanto motivato in precedenza di dover prorogare, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i contratti in essere con ACIAM SPA, agli stessi patti e condizioni di quelli in essere, per il periodo di 6 mesi, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 191 del vigente D.lgs. 152/2006, disponendo l'immediata ed incontestabile cessazione degli effetti della proroga alla data, quale essa sia, di entrata in funzione del nuovo soggetto individuato per la gestione integrata dei rifiuti tramite procedura ad evidenza pubblica.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

in forza dell'art. 191 della vigente versione del D.lgs. 152/2006,

nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento ad unico operatore economico del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR o dei comuni, **la proroga**, per **sei mesi**, e, quindi, dal **12.09.2018** all' **11.03.2019**, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo n. 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017, dei contratti in essere con ACIAM SpA, qui appresso richiamati:

1. il *“Contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal comune di Pizzoli”* stipulato il giorno 11.09.2008 con scadenza fissata per il giorno 11.09.2018;
2. *“Contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Pizzoli - Atto integrativo”* approvato in schema con deliberazione di Giunta Municipale n. 133 del 06.10.2016, stipulato il giorno 20.10.2016 con scadenza fissata per il giorno 11.09.2018;
3. *“Contratto di concessione in uso delle aree su cui insistono il centro di trasbordo e il centro di raccolta in località “Caprareccia” del comune di Pizzoli”* approvato in schema con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 311 del 18.10.2016, stipulato il giorno 20.10.2016 con scadenza fissata per il giorno 11.09.2018.

DISPONE

- all'ACIAM l'immediata e puntuale esecuzione di quanto previsto nella presente ordinanza e nei contratti oggetto di proroga, anche con riferimento ai corrispettivi previsti in favore del comune di Pizzoli;
- l'immediata ed incontestabilmente cessazione degli effetti del presente provvedimento a far data, quale essa sia, di entrata in funzione del nuovo soggetto individuato per la gestione integrata dei rifiuti, tramite procedura ad evidenza pubblica;
- di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica la gestione dei contratti in essere a partire dai derivanti impegni di spesa ed accertamento delle relative entrate;
- l'invio della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191, comma 1, del D.lgs 152/2006:
 - 1) al Presidente del Consiglio dei Ministri;
 - 2) al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

- 3) al Ministro della Salute;
 - 4) al Ministro delle Attività Produttive;
 - 5) al Presidente della Regione;
 - 6) all'AGIR;
- l'invio, inoltre, della presente ordinanza:
- 1) al Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Pizzoli per gli adempimenti consequenziali;
 - 2) ad ACIAM S.p.A., con sede in via Edison, 27 – Avezzano (AQ) per l'esecuzione;
 - 3) a tutti i comuni di seguito riportati che usufruiscono del centro di trasbordo in località "Caprareccia" del comune di Pizzoli:
 - comune di Pizzoli;
 - comune di Barete;
 - comune di Cagnano Amiterno;
 - comune di Capitignano;
 - comune di Montereale;
 - comune di Campotosto;
 - comune di Ocre.
 - 4) a tutti i comuni di seguito riportati che usufruiscono del centro di raccolta in località "Caprareccia" del comune di Pizzoli:
 - comune di Barete;
 - comune di Cagnano Amiterno;
- la pubblicazione della presente ordinanza in Albo pretorio On-line.

AVVERTE CHE

avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199), entro centoventi giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Ing. Giovannino Anastasio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 11-09-2018
pubblicazione n. 967
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 11-09-2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Geom.Sabatini Bruno

Copia conforme all'originale

Data 11-09-2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Geom.Sabatini Bruno
